



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 8 DEL 30-01-2023

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO.

L'anno **duemilaventitre** addì **trenta** del mese di **Gennaio**, alle ore **20:30**, presso la Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

All'appello risultano:

Componente		Presente	Assente
SCURI FABRIZIO	SINDACO	X	
GUIDETTI SABRINA	VICE SINDACO	X	
DELBARBA GIANLUCA	CONSIGLIERE	X	
CONSOLATI CATERINA	CONSIGLIERE	X	
FAITA CRISTIAN	CONSIGLIERE	X	
BONARDI DARIO	CONSIGLIERE	X	
VENNI SILVIO CESARE	CONSIGLIERE	X	
VENTURI ANGELA	CONSIGLIERE	X	
ANDREOLI VARINIA	CONSIGLIERE	X	
BONETTI PIETRO	CONSIGLIERE	X	
LUSSIGNOLI DANIELA	CONSIGLIERE	X	
FAIFER LEONARDO	CONSIGLIERE	X	
VENNI MARIA TERESA	CONSIGLIERE	X	
RUBAGA FLAVIO	CONSIGLIERE	X	
FAZZINI AMEDEO	CONSIGLIERE	X	
GUIDETTI MIRCO	CONSIGLIERE	X	
CAVALLERI PATRIZIA	CONSIGLIERE	X	

Numero totale PRESENTI: 17 – ASSENTI: 0

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **Dott. LUIGI FADDA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. FABRIZIO SCURI**, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra sinteticamente le ragioni tecnico-giuridiche poste a fondamento della proposta, dando altresì atto del differimento del termine per l'applicazione dell'imposta ivi previsto. Apre quindi il dibattito.

Chiede e ottiene la parola la consigliera Cavalleri, che rammenta quanto intervenuto in sede di dibattito in Commissione nel novembre 2022: in quell'occasione - sostiene - si era preferito adottare soluzioni frettolose piuttosto che individuare soluzioni coerenti con l'impianto regolamentare che in data odierna si propone. Dichiarà, quindi, che il gruppo che rappresenta voterà in senso contrario.

Chiede e ottiene la parola la consigliera Maria Teresa Venni, che formula una richiesta di chiarimenti in ordine alla astratta possibilità che il regolamento possa o meno essere emendato una volta approvato il bilancio di previsione.

Prende la parola il Sindaco, il quale, in relazione ai rilievi della consigliera Cavalleri, rimarca la finalizzazione delle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta al soddisfacimento di finalità di sviluppo territoriale e turistico del territorio, al contempo rammentando che sono molti gli enti ad aver adottato soluzioni simili, proprio in ragione del vincolo finalistico che caratterizza il gettito derivante dal tributo. Quanto ai rilievi della consigliera Venni, fa presente che l'imposta di soggiorno non risulta alla data odierna in vigore e che per effetto della proposta il termine di efficacia della stessa slitterà ulteriormente; quanto alle questioni tecniche, invece, si rimette alle competenti valutazioni degli organi tecnici intervenuti nella fase di elaborazione del documento in esame.

Successivamente, il Sindaco, constatato che sul tema non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

Quindi,

CON voti favorevoli n. 12, astenuti n. 3 (Venni M.T.; Rubaga F.; Fazzini A.), contrari n. 2 (Guidetti M.; Cavalleri P.) espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n 16 Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione C.C. n. 41 del 10/11/2022 è stato approvato il "Regolamento dell'Imposta di soggiorno" ed istituita l'Imposta di soggiorno per il Comune di Cazzago San Martino;

CONSIDERATO che dagli incontri informativi tenuti con gestori delle strutture ricettive, sono emerse situazioni diverse, sia in ordine alla dichiarazione e al versamento mensile dell'imposta che all'applicazione dell'imposta per il soggiorno/pernottamento sul territorio comunale per motivi di lavoro e per la partecipazione ad eventi religiosi.

CONSIDERATO che l'applicazione delle attuali tariffe dell'imposta di soggiorno non prevede la differenziazione in varie tipologie delle presenze e definisce un unico criterio che potrebbe comportare difficoltà nella applicazione

VALUTATA pertanto la necessità di provvedere alla modifica del regolamento mediante l'introduzione di riduzioni/esenzioni per le tipologie di soggiorno sopra evidenziate e di modifiche relative ai termini di versamento e di dichiarazione;

CONSIDERATO che le modifiche proposte al regolamento implicano sia la modifica all'applicazione delle tariffe che alla periodicità delle dichiarazioni e dei versamenti;

ATTESO CHE si rende necessario modificare in parte il Regolamento, prevedendo in particolare l'individuazione di ulteriori casi di esenzione e riduzioni dall'imposta e l'integrazione di alcune fattispecie già esistenti;

RITENUTO opportuno, per i motivi enunciati, differire la data di entrata in vigore dell'imposta di

soggiorno al 01/03/2023;

DATO ATTO che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 26.01.2023;

VISTI E RICHIAMATI:

- Delibera del Consiglio Comunale N. 27 del 21.07.2022 avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – TRIENNIO 2023-2025".
- Delibera del Consiglio Comunale N. 49 del 21.12.2022 avente per oggetto: "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2023-2025 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)".
- Delibera del Consiglio Comunale N. 50 del 21.12.2022 avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)";
- Delibera di Giunta Comunale N. 153 del 28.12.2022 avente per oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) / PIANO DELLA PERFORMANCE TRIENNIO 2023/2025 – ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE, UMANE, STRUMENTALI PER L'ANNO 2023".

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/07/2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- lo Statuto Comunale;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il Regolamento di contabilità del Comune approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 05/05/1997 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. e s.m.i.;

DELIBERA

DI MODIFICARE in parte Regolamento prevedendo in particolare l'individuazione di ulteriori casi di esenzione e riduzioni dall'imposta e l'integrazione di alcune fattispecie già esistenti, i termini di versamento e la documentazione necessaria riguardo le fattispecie di esenzioni e riduzioni dall'imposta come risulta dall'allegato "A" al presente provvedimento;

DI APPROVARE il testo coordinato del Regolamento dell'imposta di soggiorno a seguito delle modifiche apportate con il presente provvedimento, di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DIFFERIRE la data di entrata in vigore dell'Imposta di soggiorno al 01/03/2023;

DI DARE ATTO che il regolamento testé approvato è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio, così come previsto dall'art. 71 comma 6, dello Statuto Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
DOTT. FABRIZIO SCURI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LUIGI FADDA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LUIGI FADDA



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Consiglio del 27-01-2023

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il/La Responsabile dell'Area **ECONOMICO FINANZIARIA(n)**, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 24-01-2023

Il/La Responsabile dell'Area
BOZZA ANGELO



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Consiglio del 27-01-2023

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.,
esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 24-01-2023

Il Responsabile dell'Area
BOZZA ANGELO



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO “MODIFICA REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO”

Verbale n. 5 del 26/01/2023

Il Sottoscritto, Dr. Casarini Daniele, nominato Revisore dei conti del Comune di Cazzago San Martino con delibera del Consiglio comunale n. 10 del 09/06/2021;

Visto l’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il quale dispone, tra l’altro, che gli organi di revisione contabile esprimono il parere sulle proposte di regolamento relative ai tributi comunali;

Considerato che

- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima e i singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- la Legge n. 212 , del 27 luglio 2000, reca disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Esaminato lo schema di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine alla modifica del regolamento sopra descritto, come predisposto dal settore finanziario del Comune.

Accertato che lo stesso è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all’approvazione della deliberazione di cui all’oggetto, come sopra illustrato.

Cazzago San Martino, 26.01.2023

Il Revisore dei Conti
Dr. Casarini Daniele



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

Art. 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

Art. 4 - Misura dell'imposta

Art. 5 - Esenzioni e Riduzioni

Art. 6 - Obblighi di comunicazione e versamenti

Art. 7 - Interventi da finanziare

Art. 8 - Funzionario responsabile

Art. 9 - Disposizioni in tema di accertamento

Art. 10 - Sanzioni

Art. 11 - Riscossione coattiva

Art. 12 - Rimborsi e contenzioso

Art. 13 - Disposizioni e tutela dei dati personali

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno istituita ai sensi dell'art.4 del D.Lgs n. 23 del 14 marzo 2011, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale" e successive modifiche e integrazioni.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture e le sanzioni applicabili.

Articolo 2

Presupposto dell'Imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive definite dalla legge, di qualsiasi ordine e grado.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cazzago San Martino (BS). Per strutture ricettive si intendono anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cazzago San Martino, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi mensili. Qualora il periodo di soggiorno dovesse protrarsi oltre i 10 giorni consecutivi mensili, l'imposta sarà dovuta solo per i primi 10 giorni.

Articolo 3

Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 comma 2 e non è residente nel Comune di Cazzago San Martino.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. I gestori sono altresì responsabili degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Ai sensi del D.L. 34/2020, art. 4 c. 3, il gestore della struttura è responsabile in solido delle somme non versate.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale tramite deliberazione da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno; se non adottata, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.
2. La Giunta stabilisce annualmente l'imposta per ogni singola tipologia di struttura, secondo quanto previsto al comma successivo. In caso di mancata deliberazione entro i termini normativi si intendono confermate le tariffe in vigore per l'anno precedente.
3. L'imposta di Soggiorno si applica ai singoli pernottamenti di ciascun soggetto passivo, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.

Articolo 5

Esenzioni e Riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- e) gli studenti che svolgono stage/tirocini presso le strutture ricettive;
- f) soggetti con invalidità non inferiore all'80%;
- g) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all'80% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento dell'INPS o dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
- h) i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1, 2 e 3 stelle.
- i) i soggetti ospiti del Comune di Cazzago San Martino nel caso di spese per pernottamento a carico del Comune stesso;
- j) soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- k) soggetti che alloggiano in strutture ricettive gestite da istituti religiosi a seguito di partecipazione a eventi di spiritualità organizzati dalla struttura stessa.

2. Le esenzioni di cui al comma 1, dalla lettera "a" alla lettera "j", sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura, che ne conserverà copia, di apposita autocertificazione attestante lo stato di residenza, di salute, lavorativo e/o di ogni altro ulteriore atto dispositivo.

3. L'imposta si applica con una tariffa ridotta al 50% per i titolari e/o dipendenti delle aziende che per esigenze di servizio soggiornino nel territorio comunale per più di cinque giorni al mese, anche non consecutivi. La riduzione non è applicabile per soggiorni inferiori a 5 pernottamenti. L'imposta mensile non può eccedere l'importo applicabile per 10 giorni consecutivi applicando la tariffa piena. Il diritto alla riduzione dovrà essere documentato dal gestore della struttura ricettiva allegando copia della fattura mensile alla denuncia trimestrale delle presenze.

Articolo 6

Obblighi di comunicazione e versamenti

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cazzago San Martino, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all'art. 3 del presente regolamento, della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2

lett f) del presente articolo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. I gestori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi, distintamente per ciascuna struttura ricettiva gestita:

- a) informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni con l'indicazione della documentazione necessaria per beneficiarne;
- b) richiedere il pagamento dell'imposta entro il momento della partenza del soggiornante dalla struttura ricettiva e rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- c) versare al Comune di Cazzago San Martino, con cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, con le modalità previste dalla legge ovvero con quelle che saranno definite dall'Amministrazione;
- d) presentare, al momento del versamento trimestrale, una dichiarazione con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti o che hanno beneficiato della riduzione in base al precedente art. 5, dell'imposta dovuta e degli estremi di versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;
- e) presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente a norma dell'art. 4, comma 1, ter del D.lgs n. 23/2011 e ss.mm.ii.;
- f) nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile dei gestori delle strutture ricettive permane, in capo a questi, l'obbligo di presentazione, se ed in quanto normativamente dovuta, entro il termine ultimo del 20 gennaio successivo a quello di riferimento, del conto giudiziale della gestione redatto sul modello allegato al DPR n. 194/1996 (Modello 21). Il modello, in duplice originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare e/o legale rappresentante) della struttura ricettiva, può essere consegnato oppure trasmesso mediante raccomandata a/r. Solo per chi è dotato di firma digitale, l'invio del Modello 21, sottoscritto con firma digitale, potrà essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

3. Il gestore è altresì obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.

Articolo 7

Interventi da finanziare

1. L'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, si impegna a finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 e in particolare investimenti e interventi esclusivamente a favore dell'economia turistica. Si impegna, con tempi e modalità

stabilite dall'Amministrazione ed in base alla disponibilità dimostrata dagli interlocutori, a concertare con le associazioni di categoria e/o tramite strumenti di partecipazione e con il coinvolgimento delle competenti commissioni consiliari, l'elenco annuale delle opere ed azioni turistiche finanziate con il gettito dell'imposta, di cui al successivo comma.

2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di gestione; i proventi avranno capitoli di bilancio vincolati agli impieghi (investimenti e azioni a favore del turismo di cui al precedente comma) stabiliti nel dettaglio tramite apposite delibere di Giunta Comunale.

3. L'Amministrazione, stante gli articoli precedenti, può costituire un tavolo tecnico con funzioni consultive, progettuali e di monitoraggio, composto dai rappresentanti della Giunta e del Consiglio, delle Associazioni di categoria, oppure da soggetti singoli o collettivi invitati dall'Amministrazione Comunale, per monitorare l'applicazione dell'imposta, le eventuali problematiche di carattere tecnico e l'effettivo impiego del gettito.

Articolo 8

Funzionario responsabile

1. La Giunta comunale designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

2. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

3. Lo stesso verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Articolo 9

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

Articolo 10

Sanzioni

1. Alle violazioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472, n. 473, nonché secondo la disposizione del presente articolo salvo quelle previste nei commi successivi.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, nonché dal gestore della struttura, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, la disposizione di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta, infedele dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 6 comma 2 e trasmissione della stessa da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione annuale e trasmissione della stessa agli uffici comunali competenti alla prescritta scadenza, da parte del gestore della struttura ricettiva, secondo quanto previsto dall'art. 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al punto 1 dell'art. 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Le dichiarazioni periodiche devono essere comunicate anche qualora la struttura non abbia ospitato turisti, o solo turisti rientranti nelle categorie di esenzione di cui all'art. 5 del presente regolamento, ancorché in tal caso non saranno previsti versamenti.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.

Articolo 12

Rimborsi e contenzioso

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente

locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.

3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

4. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze.

5. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 12,00.

6. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

Disposizioni e tutela dei dati personali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01/01/2023.

2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art.4, comma 3 del D.Lgs n.23 del 2011.

3. Nel caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le vigenti norme tributarie.

5. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge, nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

3. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento, oltre a stabilire esenzioni e/o riduzioni dell'imposta temporanee, dettate da cause esterne di forza maggiore non prevedibili, al fine di non gravare ulteriormente sui contribuenti già colpiti direttamente o indirettamente da tali eventi.